

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 32 del 28/12/2014

VENDITORI PORTA A PORTA

ASPETTI FISCALI – IVA – INPS

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

Professionisti d'impresa

[Imposte sul reddito](#)

Aspetti IVA, fiscali e previdenziali dei venditori porta a porta

L'art. 1 della **Legge n. 173/2005** definisce:

- l'attività di "**vendita diretta a domicilio**", come quella forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
- l'"**incaricato alla vendita diretta a domicilio**", come quel soggetto che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può dunque essere esercitata:

- **con vincolo di subordinazione**, inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato;
- **senza vincolo di subordinazione**, attraverso un contratto di **agenzia**;
- **senza vincolo di subordinazione e senza necessità di stipulare un contratto di agenzia**, da soggetti che svolgono l'attività in maniera **abituale**, ancorché non esclusiva, o in maniera **occasionale**, purché incaricati da una o più imprese.

Viene quindi analizzato il **trattamento fiscale e previdenziale** da parte dei soggetti che svolgono l'attività in maniera occasionale o abituale (ma senza essere inquadrati nel rapporto di agenzia).

Imposte sui redditi

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Come stabilito dall'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio sono **soggette a ritenuta a titolo d'imposta del 23%**; tale ritenuta ed è commisurata **all'ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22%** a titolo di **deduzione forfetaria** delle spese di produzione del reddito. Pertanto, **il reddito imponibile netto** si ottiene sottraendo dall'imponibile lordo (provvigioni, premi ed incentivi) una deduzione forfetaria del 22%:

$$\text{Reddito netto} = \text{Reddito lordo} * 78\%$$

Sul reddito così determinato **deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta**, pari all'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (23%). I venditori incaricati alle vendite a domicilio porta a porta sono **esonerati** dalla **presentazione della dichiarazione dei redditi**; nel caso in cui possiedano altri redditi non dovranno comunque essere dichiarate le provvigioni percepite per lo svolgimento di tale attività. Inoltre tali soggetti sono esonerati **dalla presentazione e dal versamento dell'IRAP**, e, come precisato anche nella **C.M. 110/E/1999 sono esclusi dagli studi di settore**.

Disciplina Iva

Da un punto di vista del trattamento ai fini **dell'imposta sul valore aggiunto**, l'art. 3 della Legge n. 173/2005 stabilisce che l'attività svolta dal venditore porta a porta è considerata di carattere **occasionale** sino al conseguimento di un reddito netto annuo, derivante da tale attività, **non superiore ad € 5.000**, considerato che il reddito netto è pari al 78% delle provvigioni percepite la soglia dei compensi per essere considerata attività occasionale sarà pari ad € 6.426,10 (**€ 6.410,26*78% = € 5.000**). Di conseguenza, fino al raggiungimento di detto limite il venditore porta a porta **non avrà obbligo** di:

- **aprire la partita IVA;**
- **applicare l'IVA sui compensi percepiti;**
- **tenere le scritture contabili** (né a fini IVA né ai fini delle imposte sui redditi).

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Al momento di superamento della soglia prevista (quindi anche in corso d'anno, dalla prima operazione in cui viene superato il limite)

il venditore porta a porta diventa soggetto passivo IVA e scatta l'obbligo, entro 30 giorni, di apertura della partita IVA, e come precisato nella R.M. n. 18/E/2006, di assoggettare ad iva i compensi che eccedono tale limite. La stessa Risoluzione chiarisce poi che **il mancato superamento della soglia** in un determinato periodo d'imposta, eventualmente dovuto a fattori contingenti e inerenti l'attività svolta, **non determina la perdita della soggettività passiva ai fini IVA**, in quanto il contribuente che inizia ad esercitare la vendita diretta a domicilio **quale attività abituale**, non potrà più considerarsi "occasionale" (quindi, escluso dal campo di applicazione dell'IVA) fino a quando viene esercitata l'attività in questione.

Aspetti previdenziali

Come previsto dall'art. 44 del D.L. 269/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli incaricati alle vendite a domicilio hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps solo qualora il **reddito annuo** derivante da dette attività **sia superiore ad € 5.000**. Quindi, nel caso in cui il venditore porta a porta consegua un **reddito netto annuo** fino ad € 5.000 non ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS e nel caso in cui abbia rapporti con più imprese, per il calcolo del limite dovrà tenere conto della somma dei redditi percepiti da ciascuna impresa. Nel caso di **superamento del reddito netto annuo di € 5.000** e quindi di un volume complessivo di provvigioni pari ad **€ 6.410,26** il venditore porta a porta dovrà:

- **iscriversi alla Gestione separata dell'Inps;**
- **versare in contributi dovuti** (sulla parte di reddito eccedente € 5.000), ricordando che tali contributi sono per 1/3 a carico del contribuente venditore porta a porta e per 2/3 a carico dell'azienda mandante, contributi che dovranno essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni.

Infine in merito all'iscrizione all'**INAIL** si ricorda che i venditori porta a porta non sono soggetti all'obbligo di iscrizione, a prescindere dal reddito conseguito.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it